



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

| |
|--|
| N° DETERMINAZIONE 1320 |
| NUMERO PRATICA 96- Pratica N. 16031 |

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale
Affidamento del servizio triennale di assistenza e manutenzione per il corretto e continuo funzionamento di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale valore appalto Euro 13.900,00 (I.E.). Impegno di spesa CIG Z221DF57E3.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

| E | S | Cap. | Importo | | Anno/Numero | | Sub. Impegno | Bilancio | Note |
|---|---|-----------|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------|------|
| | | | ± | Euro | Impe. | Acce. | | | |
| | S | 103010319 | + | 5.978,00 | 2017 | 1074 | | 2017 | |
| | S | 103010319 | + | 5.490,00 | 2018 | 98 | | 2018 | |
| | S | 103010319 | + | 5.490,00 | 2019 | 12 | | 2019 | |

DIVENUTA ESECUTIVA 05 maggio 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 1320 / Pratica N. 16031 - 96

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Affidamento del servizio triennale di assistenza e manutenzione per il corretto e continuo funzionamento di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale – valore appalto Euro 13.900,00 (I.E.). Impegno di spesa – CIG Z221DF57E3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Premesso

- con determinazione rg. n. 807/2016, veniva aggiudicata, previo sopralluogo tecnico (previamente autorizzato con determinazione rg. n. 2870/2015) e per le motivazioni ivi addotte che si richiamano per relationem, gli interventi di ripristino della funzionalità di n. 4 pannelli a messaggio variabile situati sul territorio comunale – totale costo del servizio consistente di verifica preliminare e interventi, per un valore complessivo dell'appalto pari ad euro 2.375,60;

- con nota mail del 03/10/2016 la Ditta AESYS SpA, affidataria del contratto di cui sopra, forniva i report tecnici dettagliati degli interventi eseguiti (posti agli atti) con la precisazione della necessità di alcuni interventi, ulteriori e suppletivi, di sostituzione accessori – casistiche non prevedibili né preventivabili al momento dell'affidamento originario – e indicando altresì la necessità, per favorire detti nuovi interventi, di alcuni servizi di manutenzione ordinaria e pulizia/potatura delle zone interessate;

- il Referente delegato per l'esecuzione del contratto, attuale Responsabile dell'Ufficio Traffico e Viabilità, con nota mail del 6/10/2016 (posta agli atti) confermava l'assoluta necessità e imprevedibilità di tali servizi al fine di addivenire alla piena ed efficiente funzionalità degli impianti in argomento, reputando anche adeguata e congrua la somma richiesta per gli stessi e, pertanto, con successiva determinazione rg. n. 2719/2016 venivano affidati, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 gli anzidetti interventi, suppletivi e complementari, per un valore complessivo dell'appalto pari ad euro 679,00;

Valutato che l'art. 35 del ridetto Decreto n.50/2016 smi, rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” ai co. 4, 6 e 7 prescrive:

- co. 4: “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”;

- co. 6: “La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano”;

- co. 7: “Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto”;

Viste inoltre le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135, per cui anche gli Enti Locali, devono ricorrere, in caso di forniture di beni e di servizi di valore commerciale inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip ove siano presenti, o a quelle stipulate da Centrali Regionali di committenza, o al Mercato Elettronico Consip S.p.a.;

Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013), proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla “spending review” sopra richiamate (fatte salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all'art. 1 co. 502), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali non hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- quando sono da ritenersi consentite procedure autonome in quanto il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente;

- nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, e, in questi casi la stazione appaltante, nell'ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all'acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poiché il sistema si configura come “*un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.;*”

RICHIAMATI altresì

- il documento ad oggetto “Linee Guida ANAC relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, alla data odierna non ancora approvate in via definitiva, non aventi comunque carattere vincolante ex art. 213, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (promuovendo le stesse unicamente una funzione promozionale di buone prassi), in cui l'Autorità fornisce alcune possibili “cause di infungibilità delle forniture e dei servizi”, tra cui, sommariamente:

- l'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali;
- l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico;

- a causa di decisioni passate il contraente è vincolato in comportamenti futuri (lock-in);

- il parere del Consiglio di Stato – numero affare 01887/2016, rilasciato sul documento in consultazione dell'ANAC - Linee Guida inerenti il citato argomento - in cui, oltre al suggerimento di corredare la consultazione da parte dell'ANAC anche del parere dell'AGCOM e dell'AGID e, pertanto, sospendendo una pronuncia in via definitiva, si forniscono le seguenti osservazioni:

- le ragioni tecniche che giustificano l'affidamento diretto ad un determinato o.e. possono anche derivare (richiamata in merito la Dir. UE 2014/24) da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei servizi da appaltare”;
- doverosa l'indagine di mercato (differente dalla consultazione del mercato) nei casi di procedura negoziata senza bando e sotto soglia;
- l'affidamento diretto all'originario aggiudicatario è consentito, di regola, per non più di tre anni rispetto all'originario affidamento e, allo scadere del triennio, un nuovo affidamento al medesimo o.e. potrebbe essere giustificato solo invocando l'art. 63, co. 2, lett. b, punto 2: “concorrenza assente per motivi tecnici”;
- in ogni caso il CdS suggerisce le comunicazioni all'ANAC per la vigilanza costante sulla correttezza degli affidamenti;

- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCOM con cui l'Autorità ha pubblicato sul Bollettino n. 46/2016 del 27 dicembre 2016, il parere richiesto da ANAC, ai sensi dell'art.22 della legge n.287/90, concernente le linee guida anzidette, in cui, sinteticamente, si evince che, affinché possa legittimamente derogarsi ai principi dell'evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi infungibili, le amministrazioni devono adoperarsi affinché il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato, in un'ottica di proporzionalità, dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti e che, doverosamente, tale dimostrazione debba integrare un preciso onere motivazionale **valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano**;

Effettuata una valutazione specifica sul caso di specie, in ordine alla tipologia di procedura più corretta da utilizzare, che contemperati tutti i presupposti giuridici sopra esplicitati con le esigenze di celerità e di economicità del procedimento, riportati all'art. 30, co. 1, 2 e 3 del ridetto Decreto sugli appalti pubblici vigente e reputato più opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione l'utilizzo dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) in quanto:

- la Ditta Aesys Spa ha già presentato una proposta di offerta, acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 26352 del 7/04/2017 e posta agli atti, recante condizioni contrattuali – tecniche ed economiche – per il servizio in oggetto su base triennale;

ATTESO che i servizi offerti, sottoposti al Referente Tecnico sopra richiamato, sono apparse, da un punto di vista meramente tecnico, pienamente soddisfacenti e rispondenti alle esigenze prospettate e il prezzo offerto è reputato congruo e adeguato per una spesa complessiva pari ad euro 13.900,00 oltre iva ai sensi di legge, da distribuire sui 3 anni;

- **alla data odierna, in ogni caso, il valore degli affidamenti susseguitisi dall'anno 2015, nei confronti della Ditta Aesys Spa per il servizio di manutenzione in argomento, risulta essere pari a 3.054,60 (I.E.), quindi notevolmente inferiore alle soglie di cui al ridetto art. 36;**

Reputato, per quanto sopra esposto, che l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), punti 2 e 3, ancorché ne ricorrano i presupposti avendo già la Ditta presentato la propria migliore offerta all'Ente, risulterebbe maggiormente onerosa e non condurrebbe, in ogni Determinazione Dirigenziale del 05 maggio 2017 n. 1320

caso, ad un esito differente rispetto all'affidamento diretto, dato soprattutto l'importo contrattuale complessivo come sopra riportato;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto su esposto e allo scopo di realizzare la finalità di pubblico interesse di garantire piena e immediata funzionalità ai n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale, utili soprattutto a fornire messaggi e informazioni alla popolazione residente e in ingresso nella città, dato anche il loro strategico posizionamento nei varchi d'ingresso principali, procedere all'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione annuale, per un totale di euro 16.958,00 (IVA compresa) – valore dell'affidamento Euro 13.900,00;

VERIFICATO, preliminarmente, che

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- la ditta ha presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti e che la stessa, avendo validità temporale di mesi 6 (secondo le disposizioni previste dal DPR 445/00 s.m.i) è stata nuovamente richiesta alla Ditta al fine di perfezionare il contratto in questa sede affidato;

VISTA l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui al vigente art. 80 del ridetto D.Lgs. 50/16 presentata dalla Società (prot. gen. 20604 del 17.03.2017 posta agli atti) in merito al possesso dei requisiti di natura generale e professionale ivi previsti;

Richiamato l'art. 32 del Decreto n. 50/2016 che, al co. 7, specifica che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ESPLETATE le verifiche di legge in merito alla comprova dei requisiti previsti per le acquisizioni di servizi e forniture ai fini dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, **all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 - ritenuti opportuni per il caso di specie** - come di seguito elencate:

- sito dell'Autorità Anticorruzione con accesso in data 23.03.2017: dalla sezione Annotazioni riservate e Casellario imprese è emersa la presenza di un'annotazione su cui questa S.A. ha richiesto specifici chiarimenti alla Ditta con nota mail del 20/04/2017 e riscontrata con nota mail del 21.04/2017: la posizione dell'Azienda risulta regolare ai fini del presente provvedimento;
- consultazione del Registro Imprese di VerifichePA effettuato in data 23/03/2017 in merito, in particolare:
 - all'inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse
 - all'attività svolta e alla licenza conseguitadi cui alla visura posta agli atti che risulta "regolare";
- acquisizione d'ufficio mediante la procedura di servizio telematico "DURC ON LINE", del Documento unico di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 69/2013 - Numero Protocollo INPS_5913389 Data richiesta 21/02/2017 Scadenza validità 21/06/2017 - che risulta "regolare";

- richiesta all’Agenzia delle Entrate di Bergamo con nota PEC prot. gen. 22416 del 26.03.2017, ancora in attesa di riscontro e, nel frattempo, acquisita dalla Ditta con mail del 26/04/2017 (agli atti) la certificazione in essere, rilasciata dalla medesima Agenzia da cui risulta una posizione regolare dal punto di vista fiscale, datata 17/10/2016);
- casellario generale interrogato tramite il sistema Massiva – CER.PA in data 28/03/2017 prot. gen. 23066 che ha fornito un esito regolare in data 3/4/2017;

VERIFICATO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, infine che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere, per l’affidamento in argomento, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG n. Z221DF57E3;

DATO ATTO

- che la spesa complessiva necessaria, pari ad euro 16958,00 onnicomprensivi (I.C.) **rientra tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, comma 4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) il cui riparto per il triennio 2017/19 è stato approvato dalla Giunta Comunale, N. 59 / 16031 – 76 ad oggetto: “Art. 208 Codice della Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 – Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2017”, discussa e approvata nella seduta del 15/3/2017;**

- che la stessa farà carico sul Bilancio di previsione 2017/19 - esercizio 2017 - capitolo 103010319 “Spese diverse d’ufficio per il Servizio Polizia Locale - manutenzione e riparazioni attrezzature tecniche - Art 208 C.d.S.” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni Codice 5° livello U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”, secondo il principio di contabilità potenziata ed esigibilità della prestazione, come segue:

- per euro 5.978,00 I.C. sull’esercizio 2017;
- per euro 5.490,00 I.C. sull’esercizio 2018;
- per euro 5.490,00 I.C. sull’esercizio 2019;

VISTI:

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D’APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19:

- Deliberazione N. 56 / 16060 - 103 Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016;
- Deliberazione N. 58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;
- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;

Visti, in ultimo, l’articolo 147 bis, comma 2, e gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

Attestate, infine:

- mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
- mediante il rilascio del visto dirigenziale, la regolarità contabile che ne determina l’esecutività, ai sensi dell’articolo 183, 7° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dell’art. 45 del Regolamento di contabilità succitato;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue modifiche, integrazioni e adeguamenti, in ultimo con Deliberazione Giunta C.le n. 1 del 13/1/2016;

in base al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 – integrato con la Delibera AN.A.C. del 26/10/2016 – Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e in forza del decreto sindacale n. 17/2016,

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) – in combinato disposto con l'art. 63, co. 2, lett. b), punti 2 e 3 - del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, alla Società AESYS SpA – Sede Legale Via Pastrengo 7C 24068 Seriate (BG) – P.IVA 02052370166, il servizio triennale di assistenza e manutenzione ordinaria e annuale dei n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale;

DI IMPEGNARE la spesa complessivamente quantificata in euro 13.900,00 oltre IVA ai sensi di legge, sul bilancio di previsione 2017/19 – rif. cap. 103010319 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - manutenzione e riparazioni attrezzature tecniche - Art 208 C.d.S.” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni Codice 5° livello U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”, come segue:

- o per euro 5.978,00 I.C. sull'esercizio 2017;
- o per euro 5.490,00 I.C. sull'esercizio 2018;
- o per euro 5.490,00 I.C. sull'esercizio 2019;

DI DEMANDARE a successivo e autonomo provvedimento, a ricevimento fattura inerente le prestazioni eseguite, la liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato – a seguito di verifica sulla regolarità della prestazione - prevedendo fin d'ora che le somme, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 629, siano così suddivise:

- a. importo dovuto al fornitore: Euro 13.900,00 dovute al Fornitore;
- b. importo dovuto all'erario: Euro 3.058,00 dovuto all'erario a titolo di IVA;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, alla Ditta interessata e alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti conseguenti a norma 32, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con le Società interessate, ad intervenuta esecutività della presente determinazione, avverrà secondo l'uso del commercio, mediante corrispondenza anche a mezzo PEC, come previsto dall'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O.
Comandante Vicario
Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 aprile 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 04 maggio 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 05 maggio 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1452 il 05 maggio 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**